

**RIPRESA DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SOSPESI PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: POSSIBILE DIFFERIRE DAL 16 AL 31 GENNAIO 2021 IL TERMINE PER PAGARE LA PRIMA RATA**

Con il messaggio 20/07/20, n. 2871 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020), l'INPS ha illustrato le modalità con cui è possibile effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospeso ai sensi dei decreti-legge n. 9/2020 (abrogato dalla legge n. 27/2020), n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020), n. 23/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2020), e n. 34/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020).

In particolare, il versamento poteva avvenire in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili a partire da tale data.

L'art. 97 del d.l. 14/08/20, n. 104 <sup>(\*)</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020) - convertito, con modificazioni, dalla legge 13/10/20, n. 126 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43/2020) - ha introdotto un'ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi, prevedendo la possibilità per i contribuenti di effettuarli beneficiando della seguente diversa modulazione dell'adempimento:

- il 50 per cento delle somme oggetto di sospensione poteva essere corrisposto in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o con un massimo di 4 rate mensili entro il 31 dicembre 2020;
- il restante 50 per cento pagabile con un massimo di 24 rate mensili, la prima entro il 16 gennaio 2021 (e comunque con la facoltà di erogare in unica soluzione anche la restante parte delle somme dovute).

Di conseguenza l'INPS:

- con i messaggi n. 3274 del 9/09/2020 e n. 3882 del 23/10/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38 e 44 del 2020) ha illustrato le modalità di versamento dell'importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in unica soluzione o con un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con pagamento della prima entro il 16 settembre 2020;
- con il messaggio 13/01/21, n. 102 ha fornito le seguenti indicazioni operative per il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo. Considerato il perdurare della

**(\*) Art. 97 del d.l. n. 104/2020**

**Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi**

1. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.748 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

situazione di emergenza, il versamento della prima rata del restante 50 per cento, se non eseguito entro il 16 gennaio 2021, sarà considerato validamente intervenuto anche se effettuato entro il 31 gennaio 2021.

Per ciascuna Gestione previdenziale l'importo minimo di ciascuna delle ventiquattro rate non può essere inferiore a € 50,00.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dalla rateizzazione di cui all'art. 97 del d.l. n. 104/2020 e sull'importo residuo saranno dovuti, con decorrenza 16 settembre 2020, gli interessi legali. In assenza di regolarizzazione di tale debito residuo, anche attraverso la rateazione di cui all'art. 2, comma 11, del d.l. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, e successive modificazioni, si procederà al trasferimento del credito all'Agente della Riscossione, con la formazione dell'Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

### **Aziende con dipendenti**

Le aziende con dipendenti che intendono avvalersi delle disposizioni introdotte dall'art. 97 del d.l. n. 104/2020 per il versamento delle ulteriori ventiquattro rate mensili di pari importo, corrispondenti al rimanente 50 per cento delle somme dovute, provvederanno al pagamento tramite modello "F24", compilando la "Sezione INPS" con le modalità indicate nell'esempio che segue, utilizzando il codice contributo "DSOS" ed esponendo la matricola dell'azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 - N967 - N968 - N969 - N970 - N971- N972 - N973).

Codice Sede	Causale contributo	Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda	Periodo dal	Periodo al	Importi a debito versati
	DSOS	PPNNNNNCCC <b>N9XX</b>	mm/aaaa	mm/aaaa	

Il contribuente, nel caso in cui usufruisca di più sospensioni con la medesima scadenza di restituzione, deve compilare più righe del modello "F24", una per ogni periodo/periodi oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti.

Codice Sede	Causale contributo	Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda	Periodo dal	Periodo al	Importi a debito versati
	DSOS	PPNNNNNCCC <b>N9XX</b>	03/2020	03/2020	
	DSOS	PPNNNNNCCC <b>N9XX</b>	04/2020	04/2020	

### **Artigiani e commercianti**

Per il versamento delle rate i contribuenti possono continuare a utilizzare l'apposita *codeline* visualizzabile nel "Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti" alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: "Mod. F24 Covid19", dove è possibile scaricare anche il relativo modello "F24" precompilato.

**Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8/08/1995, n. 335**

Per il versamento delle rate, relative all'importo pari all'ulteriore 50 per cento delle somme dovute, i contribuenti provvederanno ai relativi versamenti utilizzando i codici "F24" e le modalità riportate nel citato messaggio INPS n. 2871/2020, al paragrafo 2.3 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020, pagine 65-66, N.d.R.).

#### **Aziende agricole assuntrici di manodopera**

Per il versamento delle rate relative all'ulteriore 50 per cento dell'importo della contribuzione sospesa, le aziende con i codici di autorizzazione relativi alle sospensioni da COVID-19 devono continuare a utilizzare la *codeline* comunicata per il pagamento delle rate del primo 50 per cento dell'importo. La *codeline* è consultabile nelle news individuali del "Cassetto previdenziale Aziende Agricole".

I codici di autorizzazione interessati dal **messaggio 13 gennaio 2021, n. 102** sono:

1. 7H - "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5";
2. 7L - "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020";
3. 7Q - "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2".

#### **Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica**

Al momento della restituzione dei contributi sospesi dovrà essere compilato l'elemento <AltriImportiDovuti\_Z2> indicando nell'elemento <AnnoMese> quello della denuncia in cui l'elemento è dichiarato, in quello <TipologiaDovuto> il Codice 33 - Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi e in quello <ImportoDovuto> il valore della singola rata relativo alla restituzione del 50 per cento dell'importo totale sospeso, avendo inoltre cura di valorizzare il <TipoOperazione> con D - Dichiarazione e il <TipoEvento> con il Codice 002 - Emergenza Covid Circolare 37/2020.

Il pagamento dovrà essere effettuato con il modello "F24", avendo cura di indicare sullo stesso il mese in cui viene effettuata la denuncia; la causale da utilizzare sarà P X 33, laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla Gestione di riferimento.